

Regolamento Tecnici federali

Art.1 - Formazione e aggiornamento dei Tecnici

- 1.1 La FITARCO cura la formazione e l'aggiornamento dei suoi Tecnici, al fine di tutelare e potenziare il patrimonio arcieristico nazionale. In questa funzione può richiedere la collaborazione di Enti Pubblici o Associazioni private che rispondano, per qualità e organizzazione, ai propri obiettivi.
- 1.2 Il Tecnico FITARCO opera in relazione alla qualifica conseguita e alle competenze tecniche che le corrispondono, con attenzione alla salvaguardia della salute fisica dei propri atleti, al rispetto dei valori etici e delle norme a tale scopo emanate dalla World Archery, dal CONI e dalla FITARCO.
- 1.3 Il Tecnico FITARCO è libero di esercitare la sua attività sia presso la Società di appartenenza che presso altre Società, Staff Tecnici regionali, nazionali o internazionali.
- 1.4 Annualmente la Commissione Formazione Quadri Tecnici e Dirigenziali (CFQ), in collaborazione con i Comitati Regionali, predispone **un Piano Nazionale**, che include tutta l'attività di formazione e d'aggiornamento nazionale e territoriale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale, provvedendo e vigilando, per quanto di sua competenza, sulla sua attuazione.
- 1.5 La FITARCO è l'unico soggetto atto a certificare formalmente le competenze dei propri Tecnici (livelli). Nella definizione di qualifiche e livelli aderisce al Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ), istituito dal CONI e rispondente al Sistema Europeo di Qualifiche (EQF).
- 1.6 In conformità al modello dello SNaQ, anche la formazione dei Tecnici FITARCO prevede un sistema di acquisizione di crediti che permette di integrare la formazione istituzionale del Tecnico (Corsi per livello) con un sistema di aggiornamento permanente e con abilità e conoscenze maturate anche in ambiti diversi dalla FITARCO (es. università), purché convergenti con il sistema di competenze definito dall'insieme dei Regolamenti riguardanti il Settore dei Tecnici FITARCO.

Art.2 – Qualifiche, livelli e specializzazioni del Tecnico FITARCO

- 2.1 La qualifica di tecnico FITARCO si articola nei seguenti 4 livelli, direttamente gestiti dalla FITARCO :
 - Istruttore di I Livello
 - Istruttore di II Livello
 - Allenatore
 - Allenatore Nazionale
 - 2.1.1 Le competenze relative a ciascun livello di qualifica sono riportate nel Regolamento Attuativo dei Corsi, che integra il presente regolamento
- 2.2 La FITARCO riconosce un ulteriore livello denominato Allenatore di IV livello europeo, previsto dal Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici (SNaQ) ed istituito dal CONI, che provvede alla sua organizzazione per mezzo della Scuola dello Sport. Possono partecipare al Corso per l'acquisizione della qualifica di Tecnico IV livello europeo i tecnici con qualifica di Allenatore ed in possesso dei necessari requisiti che operano, o aspirano a operare, con responsabilità di Squadre nazionali o di Ricerca o di Formazione federale.
- 2.3 La FITARCO inoltre riconosce le seguenti specializzazioni, acquisibili con ogni livello di qualifica:
 - Tecnico Giovanile
 - Tecnico per arcieri disabili

- 2.4 I Comitati regionali, concordando il programma con la CFQ, e la stessa CFQ possono indirizzare a tutti i tecnici iscritti all'albo, speciali **corsi di approfondimento** per le divisioni riconosciute dalla Federazione (Olimpico, Compound, Arco Nudo/Istintivo e Long Bow).
- 2.5 Le specializzazioni e i corsi di approfondimento si svolgeranno su programma definito dalla CFQ e termineranno con esame finale. La procedura di svolgimento segue le stesse norme definite per i corsi Istruttori. L'ente organizzatore consegnerà poi ai corsisti che saranno ritenuti idonei un diploma, attestante il superamento dell'esame finale, che darà luogo crediti e dovrà essere considerato titolo di preferenza per l'accesso a corsi di livello superiore o ulteriori corsi di approfondimento.
- 2.6 Al termine dei Corsi di specializzazione e dei Corsi di approfondimento sarà cura dell'organizzatore inviare al Consiglio Federale per la presa d'atto, per il tramite della CFQ, i nominativi dei corsisti, idonei e non, con le relative attribuzioni di voto
- 2.7 Le specializzazioni acquisite prima del 2002 conservano la loro validità in deroga alla presente disposizione.

Art.3 - Acquisizione delle Qualifiche e delle Specializzazioni

- 3.1 Qualifiche e Specializzazioni sono attribuite agli interessati **solo dopo** la presa d'atto da parte del Consiglio Federale.
- 3.2 La CFQ Nazionale, prima di sottoporre l'atto di acquisizione della qualifica o della specializzazione al Consiglio Federale, vigila sul rispetto e sulla regolarità delle disposizioni relative alla sua formulazione.
- 3.3 La CFQ Nazionale ed i Comitati Regionali, per le rispettive competenze, a seguito dell'effettuazione dei corsi di qualifica o di specializzazione o di approfondimento rilasciano **un Diploma attestante il livello o la specializzazione o l'approfondimento** raggiunti e i **crediti conseguiti**
- 3.4 Le qualifiche di Istruttore di I Livello, Istruttore di II Livello e di Allenatore si acquisiscono:
- Frequentando i corsi di formazione e i **tirocini, quando previsti**, indetti periodicamente dalla Federazione centrale e periferica.
 - Superando positivamente gli esami finali.
- 3.5 La qualifica di Allenatore Nazionale è conferita **per titoli**. Acquisiscono la qualifica tutti i tecnici, regolarmente iscritti all'Albo Nazionale dei Tecnici, **che ne facciano domanda alla CFQ**, che abbiano avuto l'incarico dalla FITARCO della gestione tecnica e/o organizzativa (DT) degli atleti appartenenti alle Squadre della Nazionale **negli ultimi 2 Quadrienni Olimpici**, per un periodo di almeno **4 anni anche non consecutivi**, e **abbiano partecipato ad almeno 20 convocazioni** a Raduni Tecnici e gare internazionali in rappresentanza dell'Italia.
- 3.6 La qualifica di Allenatore di IV livello europeo si ottiene con la frequenza di corsi e l'acquisizione verificata di competenze necessarie a raggiungere i punti di credito stabiliti dal CONI nell'ambito del Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici sportivi (SNaQ), al quale si rimanda.

- 3.7 la qualifica di Tecnico Emerito è conferita a tutti i tecnici, regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei Tecnici, **che ne facciano domanda** alla CFQ. Tale qualifica è attribuita:
- ai Tecnici iscritti all'Albo, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 70 anni di età
 - ai tecnici iscritti all'Albo in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale
- 3.8 Ogni singola qualifica, così come previsto dal Regolamento Attuativo dei Corsi, riconosce specifiche funzioni, competenze e crediti in coerenza con il sistema rappresentato dal Sistema Nazionale di Qualifiche del CONI (SNaQ).

Art. 4 - Strutture federali preposte alla Formazione e Specializzazione dei Tecnici.

4.1 Per l'acquisizione delle qualifiche:

- Per la qualifica di *Istruttore di I Livello*, il soggetto preposto è il Comitato Regionale del proprio o di altro territorio, d'intesa con la Commissione Formazione Quadri Nazionale.
- Per la qualifica di *Istruttore di II Livello*, il soggetto preposto è il Comitato Regionale del proprio o di altro territorio, d'intesa con la Commissione Formazione Quadri Nazionale.
- Per la qualifica di *Allenatore*, il soggetto preposto è la Commissione Formazione Quadri Nazionale.
- Per la qualifica di *Allenatore Nazionale*, il soggetto preposto è la Commissione Formazione Quadri Nazionale.

4.2 Per l'acquisizione dei Diplomi di Specializzazione e Corsi di Approfondimento:

- I Comitati Regionali e la Commissione Formazione Quadri, ognuno in ordine delle proprie necessità, possono essere promotori ed attuatori di specifici corsi di specializzazione e approfondimento

Art.5 – Tesseramento e Ruolo Nazionale dei Tecnici.

5.1 Il tesseramento dei tecnici FITARCO ed il loro inserimento in ruolo nei livelli previsti dal presente Regolamento è consentito solo a cittadini italiani o degli Stati membri della UE.

5.2 Ruolo Nazionale dei Tecnici

5.2.1 Il Ruolo dei Tecnici Federali è costituito **dall'elenco dei tecnici** che hanno conseguito le qualifiche e le specializzazioni di cui all'Art.2. Esso è conservato dalla Segreteria federale e verificato dalla CFQ. **I Comitati Regionali** sono obbligati a tenere un elenco dei tecnici licenziati nei corsi e nelle specializzazioni da essi promossi.

5.2.2 L'iscrizione nel Ruolo dei Tecnici Federali è un diritto che si ottiene con il conseguimento di una delle qualifiche previste.

5.3 Nel Ruolo dei Tecnici sono iscritti:

- a) Tutti i tecnici che svolgono attività federale iscritti all'Albo Nazionale (di cui al successivo art.6)
- b) I tecnici che non rinnovano l'iscrizione all'Albo Nazionale e/o non accumulano i crediti necessari previsti dai successivi Art. 7 e Art. 8

- c) I tecnici non più tesserati FITARCO fino al limite stabilito dall'Art.9.2
- d) I tecnici colpiti da sanzioni disciplinari superiori ad 1 anno e quelli cui sia stato sentenziato il ritiro temporaneo della Tessera federale, a seguito di provvedimento disciplinare, comminati dai competenti Organi di Giustizia Federali.

5.4 I Tecnici federali, sono **cancellati dal Ruolo** :

- a) Per dimissioni volontarie, da inviare per iscritto alla Commissione Formazione Quadri, nell'anno di maturazione della decisione;
- b) Per radiazione, a causa di gravi motivi disciplinari, decretata dagli Organi di Giustizia Federali;
- c) Per i motivi previsti dall'Art. 9.2
- d) La cancellazione dal Ruolo determina anche la cancellazione dall'Albo Nazionale.

Art. 6 - Albo Nazionale dei Tecnici

- 6.1 I tecnici iscritti a Ruolo sono abilitati a svolgere la propria attività **solo se** iscritti all'Albo Nazionale dei Tecnici Federali.
- 6.2 **L'attività federale** dei tecnici include, oltre all'esercizio di conoscenze e competenze certificate in corsi e specializzazioni, il godimento dei diritti di elettorato attivo e passivo, la ricezione di pubblicazioni federali, l'ottenimento di rimborsi spese o premi, l'acquisizione di livelli di qualifica superiori, la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento, la copertura assicurativa relativamente all'attività svolta, l'ottenimento di crediti da tutte le attività previste da questo Regolamento.
- 6.3 **La prima iscrizione** all'Albo Nazionale dei Tecnici, con emissione della relativa tessera, avviene d'ufficio, al conseguimento della qualifica, **ed è gratuita**. Se la qualifica è conseguita negli ultimi quattro mesi dell'anno, la prima iscrizione ha validità fino alla fine dell'anno successivo. **L'iscrizione**, per gli anni seguenti, comporta il **pagamento di una quota**, il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio Federale, e **l'accumulo di Crediti**, come previsto dal successivo articolo 7.
- 6.4 L'iscrizione all'Albo Nazionale ha validità per l'anno sportivo e va rinnovata annualmente.
- 6.5 Ritardi nel pagamento della tassa di iscrizione all'Albo Nazionale dei Tecnici Federali, prevedono il versamento di importi maggiorati, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 7 - Il Sistema dei crediti formativi

- 7.1 L'acquisizione dei crediti consente distintamente:
 - a) Il mantenimento della iscrizione nell'Albo Nazionale dei Tecnici, con la conseguente partecipazione alla attività federale.
 - b) Il passaggio del tecnico alla qualifica di livello superiore, secondo le disposizioni dell'articolo 8.1.

7.2 Il sistema di crediti formativi, **definito nella tabella dei crediti allegata** (tab.2) al presente Regolamento di cui è parte integrante, prevede il riconoscimento di crediti, oltre a quelli che maturano con l'acquisizione di ogni livello di qualifica, per esperienze sviluppate:

- Con la pratica di Tecnico di Società;
- Con la partecipazione ad aggiornamento tecnico e didattico;
- Con la produzione di articoli, documenti, materiale di ricerca;
- Per l'attività di allenamento di atleti con elevata qualificazione;
- Con la formazione universitaria in ambito sportivo;
- Con l'attività di atleta di alto livello.

7.2.1 Su richiesta della CFQ, all'atto della iscrizione annuale all'Albo Nazionale dei Tecnici e con la periodicità prevista dall'articolo 8.1 (tab.1) il tecnico aggiornerà il suo curriculum dichiarando il numero di crediti ottenuti e accompagnandolo con la documentazione accertante l'acquisizione degli stessi, secondo modalità definite dalla CFQ medesima.

7.2.2 La CFQ, verificata la documentazione, attribuirà i crediti e/o applicherà quanto previsto dal presente Regolamento in caso di mancata o insufficiente documentazione.

Art. 8 - Albo Nazionale dei Tecnici: crediti necessari per il mantenimento dell' iscrizione e per il passaggio di qualifica.

8.1 Tutti i Tecnici, al fine di mantenere l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Tecnici o per frequentare un corso per il passaggio alla qualifica superiore, devono conseguire il numero di crediti nei tempi riportati nella tabella che segue (**tab.1**) .

	Istruttori 1° livello	Istruttori 2° livello	Allenatori	Allenatori Nazionali	IV Livello
Anni entro i quali è necessario ottenere i crediti	4	4	4	4	4
n° crediti necessari per mantenere l'iscrizione all'Albo Tecnici	2,5 di cui almeno 0,5 da attività di aggiornamento	3 di cui almeno 1 da attività di aggiornamento	3,5 di cui almeno 1 da attività di aggiornamento	4 di cui almeno 1 da attività di aggiorna- mento	4 di cui almeno 1 da attività di aggiorna- mento
n° crediti necessari per l'iscrizione al livello successivo	4	4	quelli previsti dal bando di concorso IV livello	quelli previsti dal bando di concorso IV livello	
Crediti SNaQ					
Crediti forniti dai corsi	2 +8	4 +16	4 +16		10+40
SdS CONI attualmente ricono- sce	10	20	20		50

(per esemplificare, un istruttore di 1° livello, ogni 4 anni deve ottenere almeno 2,5 Crediti formativi per mantenere l'iscrizione all'Albo, mentre se vuole iscriversi al corso di 2° livello deve, nello stesso periodo, accumulare almeno 4 crediti.)

8.2 Sono esonerati dall'obbligo di accumulare i crediti:

- a) I componenti il Consiglio Federale ed i Presidenti dei Comitati e Delegazioni Regionali, qualora iscritti all'Albo Tecnici, per tutto il periodo in cui rimangono in carica
- b) I Tecnici Emeriti

I tesserati ai punti a e b, per poter essere iscritti all'Albo nazionale dei Tecnici, sono comunque tenuti al versamento della quota d'iscrizione all'Albo.

- 8.3 **Parallelamente** ai crediti previsti dalla FITARCO e definiti con la Tab.1, il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ), cui la FITARCO aderisce, attribuisce, dopo l'acquisizione di ciascun livello, **un proprio sistema di crediti**, necessari per la progressione di carriera ed il riconoscimento europeo del titolo che attualmente è possibile solo con l'acquisizione del IV livello europeo. Lo SNaQ attualmente riconosce i seguenti crediti:

Istruttore di 1° livello	10 cr.
Istruttore di 2° livello	20 cr.
Allenatore	20 cr.
IV livello	50 cr.

Art. 9 - Mancata iscrizione all'Albo Nazionale dei Tecnici o mancato conseguimento dei crediti.

- 9.1 Il tecnico, tesserato FITARCO, che non rinnova l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Tecnici o che, pur iscrivendosi all'Albo Nazionale dei Tecnici, non accumula il numero di crediti necessario, come disposto dall'art. 8, è collocato a Ruolo e la sua riammissione è subordinata a quanto disposto dall'art. 10.
- 9.2 La permanenza a Ruolo di un Tecnico per un periodo superiore a 6 anni, senza che sia stata richiesta la riammissione all'Albo Nazionale e avviata la procedura di reinserimento di cui all'Art.10.2, comporta il mancato riconoscimento del livello di qualifica raggiunto e la definitiva cancellazione dagli elenchi della FITARCO.
- 9.3 In conseguenza di quanto previsto dall'Art. 9.2, il tesserato per essere iscritto nuovamente a Ruolo, dovrà ripetere il corso relativo all'ultimo livello raggiunto.

Art. 10 - Riammissione all'Albo Nazionale dei Tecnici

- 10.1 Il tecnico, tesserato FITARCO, che si trovi in una delle situazioni elencate nell'Art. 9.1, al fine di essere riammesso all'Albo Nazionale deve presentare domanda di riammissione indirizzata alla CFQ.
- 10.2 La CFQ, valutata la domanda di riammissione, propone un percorso di aggiornamento o di altre attività, anche in accordo con il Comitato Regionale di appartenenza. **Il richiedente dovrà frequentare corsi di aggiornamento, approfondimento o formazione fino a conseguire i punti mancanti al raggiungimento dei crediti necessari a mantenere l'iscrizione all'Albo per il quadriennio precedente. I nuovi crediti così conseguiti, saranno ritenuti validi anche per il quadriennio successivo.**
- 10.3 Portato a termine il percorso proposto dalla CFQ e versata la tassa di riammissione all'Albo Tecnici che prevede oltre alla quota d'iscrizione all'Albo, ~~stabilita annualmente dal Consiglio Federale,~~ anche una soprattassa, ~~pari al doppio della stessa~~ **entrambe stabilite annualmente dal**

Consiglio Federale, il Tecnico, per avere il benessere al reinserimento, dovrà inviare alla Commissione Formazione Quadri la documentazione comprovante l'effettuazione del percorso unitamente alla copia del pagamento.

Art.11 – Requisiti per l'accesso ai Corsi di Qualifica e/o agli Esami

11.1 I requisiti generali per l'accesso ai corsi sono:

- a) aver compiuto il **18° anno d'età**;
- b) aver conseguito il Diploma di Scuola Media Inferiore
- c) essere **tesserati FITARCO** per almeno due anni anche non consecutivi;
- d) aver svolto attività agonistica, intendendosi per tale il conseguimento **della terza categoria di merito** per le classi Juniores, Seniores o Master in una delle divisioni e per le discipline previste dall'Art.4 del Regolamento Sportivo in vigore nel momento della domanda di accesso alla qualifica. Una volta conseguita la terza categoria, il requisito si intende comunque posseduto; l'eventuale successiva perdita non osta, purché il richiedente possa certificarlo.
Se al momento della domanda di accesso alla qualifica la Fitarco non prevede più la divisione o la disciplina per cui è richiesta la terza categoria, viene meno, per il richiedente, anche l'attribuzione del requisito.
- e) aver frequentato gli **incontri di preformazione** organizzati dal Comitato Regionale, previsti al punto 5 delle disposizioni generali del Regolamento Attuativo dei Corsi per Istruttori e Allenatori.

11.2 In particolare per accedere ai Corsi per il conseguimento della qualifica di:

- Istruttore di I Livello: valgono i punti **a, b, c, d, e** del paragrafo precedente.
- Istruttore di II Livello: vi è l'obbligo di essere iscritti all'Albo Nazionale dei Tecnici e di aver accumulato, con la qualifica di Istruttore I Livello i crediti previsti all'Art. 8.1, nei quattro anni precedenti.
- Allenatore: vi è l'obbligo di essere iscritti all'Albo Nazionale dei Tecnici e di aver accumulato i crediti previsti all'art. 8.1, nei quattro anni precedenti
- Allenatore Nazionale: è necessario possedere i requisiti richiesti dall'Art. 3.5.

I tecnici che hanno ~~acquisito il diploma~~ **acquisito la qualifica di Istruttore** prima del **31.05.2013**, al fine di ~~frequentare~~ **accedere ad** un corso per l'acquisizione della qualifica superiore dovranno obbligatoriamente partecipare, con esito positivo, ad un Corso di Aggiornamento in Metodologia dell'Allenamento ed a un Corso di Aggiornamento in Metodologia dell'Insegnamento rivolti al livello di qualifica Tecnica in possesso. **In alternativa, per gli Istruttori di I livello, vale anche aver acquisito la Specializzazione Giovanile dopo il 01.01.2014.**

11.3 Atleti che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici o Giochi Paralimpici possono accedere al corso per l'acquisizione della qualifica di Allenatore e ai relativi esami. L'eventuale mancato superamento dell'esame non fornisce alcun diritto d'acquisizione delle qualifiche inferiori.

Art.12 – Riconoscimento delle qualifiche rilasciate da altre Federazioni

12.1 Salvo diversa disposizione del Consiglio Federale, i diplomi rilasciati o riconosciuti da altre Federazioni di Tiro con l'Arco, non danno diritto all'automatica acquisizione della qualifica di Tecnico FITARCO.

- 12.2 È compito della Commissione Formazione Quadri FITARCO valutare l'assegnazione della qualifica di Tecnico, riscontrata come equivalente tra quelle previste dal presente Regolamento, in base alla presentazione del piano di studi effettuato, degli esami sostenuti e del "curriculum" operativo del candidato. Effettuato il riscontro la CFQ presenterà al Consiglio Federale, con atto motivato, la proposta di collocamento in una delle qualifiche tecniche e d'iscrizione nell'Albo Nazionale, per la necessaria presa d'atto.

Art.13 – Programmi dei corsi

I programmi e la durata dei corsi per il conseguimento delle specifiche qualifiche sono stabiliti dal **Regolamento Attuativo dei Corsi per Istruttori e Allenatori**, redatto dalla Commissione Formazione Quadri, approvato dal Consiglio Federale e pubblicato dalla FITARCO.

Tali programmi sono resi disponibili a tutti i tesserati, accompagnati dall'elenco dei testi di studio.

I programmi didattici dei Corsi di specializzazione e di approfondimento sono definiti dalla CFQ tramite il documento **“Linee guida per l'organizzazione di Incontri di preformazione, Seminari di aggiornamento, Corsi di approfondimento/specializzazione”**

Art.14 – Frequenza ai corsi

La frequenza ai corsi e ai rispettivi tirocini per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle varie qualifiche o specializzazioni deve essere, come minimo, pari al 80% delle ore previste dal programma di studio.

Una frequenza inferiore al minimo fa perdere al tesserato il diritto di presentarsi agli esami e lo obbliga ad una nuova iscrizione.

Art.15 – Mancato superamento degli esami

Nel caso di mancato superamento degli esami di fine corso o di rinuncia, con attestata impossibilità a parteciparvi, il candidato può chiedere di sostenere nuovamente la prova d'esame nel corso immediatamente successivo, indetto dal proprio o da altri Comitati Regionali. In caso di ulteriore esito negativo, interviene l'obbligo di frequenza di un successivo corso corrispondente.

Art.16 – Corsi di aggiornamento

La Commissione Formazione Quadri FITARCO provvede a fissare le regole per l'organizzazione e l'attuazione di corsi di aggiornamento per le varie qualifiche o specializzazioni, di cui all'Art.2.

Ai corsi di aggiornamento organizzati a livello Nazionale e a quelli organizzati a livello Regionale potranno partecipare solo i Tecnici regolarmente iscritti all'Albo Nazionale.

Art.17 – Docenti

- 17.1 I corsi di formazione e d'aggiornamento per Tecnici federali, sono tenuti, in via preferenziale, dai docenti iscritti all'Albo Docenti Federali con competenze specifiche relative a tutte le aree d'intervento previste per le diverse tipologie di corsi.
- 17.2 Le discipline di Metodologia dell' Insegnamento e Metodologia dell' Allenamento devono essere affidate esclusivamente al gruppo di Docenti FITARCO con specifica formazione o a Docenti della Scuola dello Sport.

- 17.3 Per lo svolgimento di materie specifiche, la FITARCO può avvalersi di Docenti specializzati della Scuola dello Sport del CONI o di esperti scelti anche al di fuori dell'ambito federale.
- 17.4 Del gruppo Docenti FITARCO fanno parte di diritto i Tecnici delle Squadre Nazionali, a norma dell'art.4.3 del Regolamento Docenti.
- 17.5 Per l'inserimento nell' Albo Docenti Federali si fa riferimento all'apposito Regolamento Docenti Federali.

Art. 18 – Tecnici con specializzazione Giovanile.

Vengono riconosciuti come Tecnici con Specializzazione Giovanile gli Istruttori e Allenatori che abbiano ottenuto un diploma C.A.S. o frequentato, con esito positivo, Corsi I.E.I. o specifici corsi di specializzazione per Tecnico Giovanile previsti dal presente Regolamento. La qualifica di Tecnico con Specializzazione Giovanile è inoltre attribuita ad Istruttori e Allenatori Federali iscritti all'Albo, in possesso del Diploma ISEF o della Laurea in Scienze Motorie, che ne facciano richiesta.

Art. 19 – Riclassificazione delle precedenti qualifiche (ex Art.14)

L'entrata in vigore di questo Regolamento mantiene operativo l'Art. 14 del precedente Regolamento Tecnici federali, in vigore dal 24 maggio 2007, con il quale si opera una riclassificazione delle precedenti qualifiche secondo la seguente tabella comparativa:

Istruttori di I Livello I tecnici in possesso delle seguenti qualifiche:	Istruttore regionale (1996)* Istruttore con diploma regionale (1998)* Promotore Sportivo (2000)*
Istruttori di II livello I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche:	Istruttore con diploma regionale (1998)* Istruttore con diploma di 1° livello (1998)*
Allenatori I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche:	Istruttore nazionale (1996)* Istruttore con diploma Nazionale (1998)*
Allenatore Nazionale I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche:	Allenatore Nazionale (1996)* Allenatore con riconoscimento nazionale (1998)*

(*) tra parentesi l'anno d'approvazione del Regolamento Istruttori relativo alla dicitura

~~Art.20 – Norma transitoria~~

~~Nel periodo che va dall' entrata in vigore del presente Regolamento fino alla fine dell'anno sportivo 2016, si potrà accedere ai vari livelli secondo le seguenti modalità:~~

Per accedere al corso per l'acquisizione della qualifica di Tecnico I livello:	I requisiti previsti dall' Art. 11 del presente Regolamento.
Per accedere al corso per l'acquisizione della qualifica di Tecnico II livello:	un corso di aggiornamento in Metodologia dell'Insegnamento e un corso di aggiornamento in Metodologia dell'Allenamento.
Per accedere al corso per l'acquisizione della qualifica di Allenatore	un corso di aggiornamento in Metodologia dell'Insegnamento e un corso di aggiornamento in Metodologia dell'Allenamento

Tab.2

ATTIVITÀ PER LE QUALI SONO RICONOSCIUTI CREDITI

ATTIVITÀ TECNICA

Cod	Credito	Attività	Accertamento	Accumulo crediti
A1	0,5	Attività di allenamento con almeno 1 atleta partecipante al trofeo Pinocchio (1)	Certificazione CFQ Acquisizione automatica	annuale
A2	0,5	Attività di formazione di almeno 5 nuovi tesserati (2)	Certificazione CFQ Acquisizione automatica	ogni 5 nuovi tesserati
Cod. A2 bis.	0,5	Attività di formazione di almeno 1 (uno) nuovo tesserato con disabilità	Certificazione CFQ Acquisizione automatica	ogni nuovo tesserato disabile
A3	0,5	Attività di allenamento con almeno 1 atleta classificato nel primo 50% nei Campionati Regionali di classe individuali o nel primo 50% Campionati Nazionali Open (3)	Certificazione CFQ Acquisizione automatica	annuale
A4	0,5	Attività di allenamento con almeno 1 atleta partecipante alla coppa delle Regioni	Certificazione CFQ Acquisizione automatica	annuale
A5	1,0	Attività di allenamento con almeno 1 atleta nei Gruppi Nazionali (4)	Certificazione CFQ	annuale
A6	0,5	Attività di allenamento con almeno 1 atleta partecipante ai Campionati Nazionali non Open (6)	Certificazione CFQ Acquisizione automatica	annuale
A7	0,5	Attività di atleta (solo per atleti dei Gruppi Nazionali) (7)	Certificazione CFQ	annuale
A8	0,1	Partecipazione come tecnico personale a Raduni Tecnici convocati dai Comitati Regionali, o a incontri Tecnici Giovanili decentrati convocati dalla FITARCO (8)	Relazione/attestazione del responsabile del Comitato Regionale del Raduno	Ogni raduno
A9	1,0	Partecipazione come tecnico personale a Raduni Tecnici Nazionali (9)	Relazione/attestazione del responsabile Nazionale del Raduno	annuale
A10	1,5	Tecnico Squadra Nazionale	Attestazione Fitarco	annuale
A11	1,0	Tecnico Squadra Regionale	Attestazione Comitato Regionale	annuale

ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA

Cod	Credito	Attività	Organizzazione	Certificazione
B1	Max 0,4 per anno *	Elaborazione articoli, documenti, studi tecnici (10)	Solo su Arcieri, Arco, Fitarcotecnici in rete. Pubblicazione a stampa o in forma digitale, a circolazione nazionale o internazionale.	Autocertificazione Attestazione CFQ
B2	Da 0,2 a 0,5 per Seminario **	Partecipazione a seminari di aggiornamento in Regione regionali per tecnici e docenti.	Organizzati dai Comitati Regionali e/o dalle Scuole Regionali dello Sport (Coni) e rientranti nel Piano di Formazione nazionale.	Attestazione CR o invio attestazione SRdS.
B3	Da 0,1 a 1 per Seminario **	Partecipazione a seminari di aggiornamento nazionale, per tecnici e docenti.	Organizzati dalla CFQ e/o dalla Scuola Dello Sport Nazionale (Coni) e rientranti nel Piano di Formazione nazionale	Attestazione CFQ o invio attestazione SdS
B4	0,2 e multipli** Max 2 per quadriennio	Partecipazione a seminari di aggiornamento regionale o nazionale, per tecnici e docenti.	Organizzati da Enti o Associazioni diverse dalle precedenti , e rientranti nel Piano di Formazione nazionale. Programma e contenuti approvati dalla CFQ.	Invio attestazione di partecipazione rilasciata dall'organizzatore
B5	Max 1 per Seminario ***	Partecipazione come relatore a seminari d'Aggiornamento (B2) o indetti dalla SdS regionale (solo quelli certificati CFQ)		Attestazione CR o SRdS
B6	Max 1,5 Per Seminario ***	Partecipazione come relatore a seminari d'Aggiornamento (B3) o indetti dalla SdS Nazionale .		Attestazione CFQ o SdS Nazionale
B7	Corso I livello ***	Partecipazione come docente a corsi di formazione regionali	Organizzati dai Comitati Regionali e rientranti nel piano di Formazione nazionale	Attestazione CR
B8	Corso II livello e Allenatori ***	Partecipazione come docente a corsi di formazione regionali e nazionali	Organizzati dai Comitati regionali o dalla CFQ, rientranti nel Piano di Formazione nazionale	Attestazione CR o CFQ
B9	Da 0,2 a 0,4	Partecipazione come Docente a corsi di formazione cogestiti con Università o Scuole Secondarie di 1° e 2° grado (11)	Solo dopo stipula di convenzioni che rispettino le disposizioni federali	Accertamento CFQ
B10	0,2 crediti ogni 8 ore	Partecipazione come Responsabile a Corsi e Seminari di formazione/aggiornamento (12)	Organizzati dai Comitati regionali o dalla CFQ, rientranti nel Piano di Formazione	Attestazione CR o CFQ

FORMAZIONE

C1	1,0	Laurea in scienze motorie, Diploma ISEF, Laurea in Medicina dello Sport	Autocertificazione	non ripetibile
C2	0,5	Corsi di specializzazione o di approfondimento	Certificazione del Comitato Regionale o CFQ	Annuale ogni corso
C4	1	Acquisizione del Diploma di Istruttore di 1° Livello	Certificazione del Comitato Regionale.	non ripetibile
C5	2	Acquisizione del Diploma di Istruttore di 2° Livello	Certificazione del Comitato Regionale.	non ripetibile
C6	2	Acquisizione del Diploma di Allenatore	Certificazione CFQ	non ripetibile
C7	2	Acquisizione del IV livello europeo SdS CONI	Certificazione CONI	non ripetibile

I crediti verranno attribuiti al Tecnico solo a seguito della reciproca accettazione dell'abbinamento Tecnico-Atleta. La mancata accettazione da parte di una delle parti non dà diritto all'eventuale acquisizione di crediti. (Rif.Circolare n.43/2013)

Qualora una delle parti sciogla l'abbinamento, lo stesso non può essere riefettuato con i medesimi attori nel corso dello stesso anno.

Le presenti note sono parte integrante la Tabella n.2

1. Sono valide sia le partecipazioni alle fasi **Regionali estive** che **invernali** e le fasi **Nazionali estive**
 2. L'assegnazione del tecnico ai nuovi tesserati è effettuata dalla Società
 3. Per classifica si intende quella individuale di classe, ma conteggiando (per eccesso) solo il 50% dei classificati. Analogo criterio è riservato per i classificati ai Campionati Italiani Open. Per Campionato Italiano **Open** si intende quello la cui **partecipazione non è subordinata al superamento di un minimo di punteggio**
 4. Per Gruppo Nazionale si intende solo quello che compare annualmente nell'elenco degli aventi diritto, indipendentemente dall' accettazione
 6. Si intende la partecipazione (la presenza in gara) di almeno un atleta alla Coppa Italia Centri Giovanili ed ai Campionati Italiani la cui **partecipazione è subordinata al superamento di un minimo di punteggio**.
 7. Il credito è attribuito all'atleta della Nazionale Italiana, iscritto all'Albo come Tecnico, che partecipi a competizioni internazionali in rappresentanza delle Squadre Nazionali.
 8. Il credito è riservato solo al tecnico personale dell'atleta che compare nell'invito ufficiale al raduno della Regione o della Nazionale. **Il modulo per l'attribuzione del credito deve essere inviato alla CFQ entro 30 giorni dall'effettuazione del Raduno**
 9. Il credito è riservato solo al tecnico personale dell'atleta che compare nell'invito ufficiale al raduno della Nazionale.
 10. Articoli, documenti, studi che trattano argomenti tecnici, per cui si escludono ad. es resoconti di gare, interviste ad atleti ecc...
 11. Sono attribuiti crediti ai tecnici impiegati in attività di formazione e tirocinio con le Università che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Fitarco. L'entità dei crediti è definita in modo insindacabile dalla Fitarco al momento della stipulazione della convenzione o di un suo rinnovo, valutati i contenuti e le ore di formazione, la quantità delle ore di tirocinio e il numero di tecnici impiegati. Sono concessi crediti ai tecnici impiegati in attività di formazione e tirocinio con gli Istituti scolastici che abbiano stipulato specifiche convenzioni con le società Fitarco locali e che prevedano un impegno teorico e pratico non inferiore alle 20 ore all'anno. La CFQ, valutata la convenzione, controfirmata dal Dirigente della Scuola, nei suoi contenuti, nella quantità delle ore di formazione e di tirocinio e il numero di tecnici impiegati, definirà in modo insindacabile l'entità dei crediti
 12. Il Presidente del Comitato Regionale dove si svolge l'attività di formazione, ai fini del riconoscimento dei crediti, certificherà alla Segreteria della CFQ l'elenco dei tecnici, comprendente nome, ore di "vigilanza" effettivamente svolte durante i corsi. . La documentazione deve essere inviata al termine del Corso
- * Ad ogni elaborazione scritta è attribuito il credito di 0,2 fino ad un massimo di 1 credito per quadriennio.
- **La CFQ, dopo aver esaminato e accettato la domanda d'inserimento nel Piano di Formazione, delibera da un minimo di 0,2 fino al massimo riportato in tabella il credito da attribuire, valutato in modo insindacabile il programma del seminario/corso e l'aderenza alle ~~"Linee guida per l'organizzazione di preformazione—aggiornamento—approfondimento"~~ disposizioni federali in merito.
- ***I crediti sono distribuiti per disciplina secondo il seguente criterio: 0,1 credito per ogni ora di insegnamento, con l'eccezione di "aspetti istituzionali" che non dà diritto a crediti.